

FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
RICHIESTA DI COLLABORAZIONE
ALL'ORGANISMO PARITETICO ENBISIT
(ex art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 37, comma 12, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici.

In base ai chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 20 del 29 luglio 2011 e poi ripresi nelle linee applicative di cui all'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012, il datore di lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente all'organismo costituito nell'ambito delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ossia cui aderiscano organizzazioni datoriali o sindacali firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che l'organismo individuato operi nel territorio (vale a dire la provincia) e nel settore di attività del datore di lavoro richiedente.

L'Accordo in Conferenza Permanente Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ha ulteriormente precisato che *"in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12 del D.Lgs. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici"* e che *"ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione"*.

La collaborazione dell'Organismo Paritetico ENBISIT, di seguito ENBISIT, ad oggi è prestata per la formazione così come disciplinata dall'Accordo 21 dicembre 2011 secondo le indicazioni in esso previste: infatti esclusivamente per una formazione svolta con tali modalità l'ENBISIT ha definito e periodicamente aggiorna le modalità attraverso le quali presta la propria collaborazione e fornisce le proprie indicazioni, di cui le aziende dovranno tenere conto.

Per differenti/altre tipologie di corsi e per diverse modalità consentite dall'Accordo rispetto alla formazione di dirigenti e preposti, l'ENBISIT non ha allo stato predisposto modalità di collaborazione.

Pertanto le aziende facenti riferimento (in base a CCNL, settore e territorio) a questo ENBISIT, che, al fine di assolvere all'obbligo di legge, intendessero richiederne la collaborazione, anche tramite soggetti esplicitamente delegati, devono inoltrare una copia del "Modulo di richiesta di collaborazione" alla segreteria dell'ENBISIT, presso FEDERTERZIARIO – Via Cesare Beccaria n. 16 – 00196 ROMA – FAX +39 178 27 25 048, PEC: posta@pec.enbisit.it.

Il riscontro dell'ENBISIT si perfezionerà, senza necessità di attendere il meccanismo del silenzio-assenso, a seguito e per effetto della ricezione da parte della segreteria del modulo cartaceo compilato correttamente in ogni sua parte e debitamente sottoscritto ed in assenza di segnalazione di omissioni e/o incongruenze nella compilazione.

Per i corsi che richiedessero nel tempo un numero di edizioni superiore rispetto a quello indicato nel "Modulo di richiesta di collaborazione", sarà altresì necessario trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'apposito "Modulo di notifica replica".

Poiché l'Organismo Paritetico effettua, in relazione agli adempimenti sopra descritti connessi alla richiesta di collaborazione, un trattamento di dati personali soggetto alle norme ed alle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si richiede che, unitamente al "modulo di richiesta di collaborazione ex art. 37, comma 12, del d.lgs. 81/2008", per ognuno dei soggetti (persone fisiche) i cui dati anagrafici (anche il solo nome e cognome) siano in esso trascritti vengano restituiti, compilati in ogni loro parte e sottoscritti dagli interessati, i moduli privacy (informativa e consenso).

La loro assenza e/o incompletezza impedirà di processare la richiesta e pertanto sospenderà la procedura.